

CITTA' DI ALESSANDRIA

IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO

Il testo del presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale il 14 maggio 2019 con atto n. 63/101/204/18060, modificato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2019 con atto n.162/321/576/18600

in vigore dal 1° gennaio 2020

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Istituzione presupposto dell'imposta	Pag. 3
Art. 3	Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari	Pag. 4
Art. 4	Misura dell'imposta	Pag. 4
Art. 5	Esenzioni	Pag. 5
Art. 6	Versamento dell'imposta	Pag. 6
Art. 7	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	Pag. 7
Art. 8	Controllo e accertamento imposta	Pag. 9
Art. 9	Sanzioni	Pag. 10
Art. 10	Riscossione coattiva	Pag. 10
Art. 11	Rimborsi	Pag. 11
Art. 12	Contenzioso	Pag. 11
Art. 13	Funzionario responsabile dell'imposta	Pag. 11
Art. 14	Tavolo tecnico	Pag. 12
Art. 15	Entrata in vigore	Pag. 12

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. del 14 marzo 2011, n. 23.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento, tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 2

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. del 14 marzo 2011, n. 23, tenuto conto, altresì, di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs del 24 aprile 2017, n. 50 convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2020 e comunque dalla data di efficacia del presente regolamento qualora successiva.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione, recupero dei beni culturali e di beni gestiti dall'Ente che contribuiscono all'abbellimento e alla fruibilità della città, nonché relativi servizi locali.
4. L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Si ha consecutività anche quando il soggiorno sia effettuato presso più strutture ricettive alberghiere extra alberghiere, strutture ricettive rurali, complessi ricettivi all'aria aperta(campeggi e villaggi turistici) locazioni turistiche. Sono da ricomprendere , inoltre gli alloggi di privati destinati a locazioni brevi , anche non turistiche , indipendentemente se il corrispettivo sia stato riscosso dal proprietario o tramite i portali di prenotazione. In tal caso, è onere del soggiornante consegnare al gestore della struttura ricettiva o ai soggetti di cui al successivo art. 3, comma 2, la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

ART. 3

SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune, che pernottano in qualunque tipo di struttura ricettiva esistente sul territorio Comunale considerando quali strutture ricettive quelle alberghiere extra alberghiere, rurali, complessi ricettivi all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici) locazioni turistiche. Sono da ricomprendere, inoltre gli alloggi di privati destinati a locazioni brevi, anche non turistiche, indipendentemente se il corrispettivo sia stato riscosso dal proprietario o tramite i portali di prenotazione.
2. I soggetti responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta al Comune sono:
 - a. il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2, comma 1;
 - b. i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017

ART. 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Le tariffe giornaliere relative all'imposta saranno applicate con gradualità e proporzionalità, tenuto conto della classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale sul turismo.
3. In assenza di provvedimenti successivi di variazione dell'imposta vale la misura stabilita dall'Amministrazione con l'ultimo atto deliberativo adottato.
4. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale. Si applica l'art. 1, comma 169, del D. Lgs. n. 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative ai tributi.

ART. 5

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di due persone per degenti ricoverati;

- c) i genitori o accompagnatori che assistono minori e portatori di handicap non autosufficienti o degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
 - d) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
 - e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
 - f) i soggetti che soggiornano a causa di eventi e calamità naturali;
 - g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso e i soggetti componenti di orchestre di formazione;
 - h) Gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; l'esenzione si applica per ogni conducente di autobus e per un accompagnatore turistico ogni 20 soggetti;
 - i) i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
 - j) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati;
2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione è la presentazione, da parte degli interessati, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2 della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui alle lett. b), c) e d), idonea certificazione della struttura sanitaria o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni;
 - per l'ipotesi di cui alla lett. g), idonea certificazione della struttura scolastica/formativa, universitaria/post universitaria, dell'orchestra di formazione, o del tirocinio oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti;
 - per le ipotesi di cui alle lett. e), f), h), j), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000.

ART. 6

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto), entro il termine di ciascun soggiorno, contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva. L'imposta dovuta al Comune è corrisposta direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo ha pernottato. Il gestore rilascia,

contestualmente, al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o la fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva, a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1 comma 161 Legge n. 296/06, che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
3. Qualora il pagamento del soggiorno avvenisse successivamente, il gestore della struttura ricettiva dovrà comunque riversare al Comune l'imposta di soggiorno relativa, secondo quanto previsto al successivo articolo 7, secondo il principio di competenza e non di cassa.
4. Se il soggetto passivo si rifiuta di versare l'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione contenente tutti gli elementi utili a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.

5. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Alessandria delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare tramite bonifico bancario (vedi art. 7 comma 3 lettera c)

ART. 7

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo all'uopo predisposto.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
3. A tal fine, sono tenuti a:
 - a) richiedere – sulla base delle tariffe vigenti, su cui sono tenuti a tenersi diligentemente informati – il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento;
 - b) trasmettere al Comune – per ciascuna struttura ricettiva gestita – preferibilmente in via telematica un apposito flusso dati o, in alternativa, una dichiarazione quadrimestrale – con procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale – in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La suddetta trasmissione di dati o l'alternativa dichiarazione deve essere effettuata - per ogni singola struttura ricettiva gestita – entro 15 giorni dalla chiusura del relativo quadrimestre. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, dovranno conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per almeno 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune. I quadrimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: 01 gennaio - 30 aprile; 01 maggio - 31 agosto; 01 settembre -31 dicembre;

- c) effettuare il riversamento al Comune, per ciascuna struttura ricettiva gestita, entro la medesima scadenza di cui al precedente punto b) del presente articolo, delle somme dovute a titolo d'imposta dai soggetti passivi riscosse nel quadrimestre oggetto di flusso o dichiarazione, con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel quadrimestre sia inferiore a euro 10,00(dieci/00) potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il successivo quadrimestre, fermo restando la compilazione della dichiarazione di cui al precedente punto b) del presente articolo. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei quadrimestri, il versamento va fatto in relazione al quadrimestre in cui il soggiorno termina;
- d) qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, dovranno far compilare all'ospite la dichiarazione prevista all'art. 6, comma 4, del presente Regolamento. La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa al Comune contestualmente alla presentazione della dichiarazione quadrimestrale di cui al precedente punto b). Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare la dichiarazione sopra indicata, la segnalazione del rifiuto dovrà essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva e comunicata al Comune contestualmente alla presentazione della dichiarazione quadrimestrale di cui al precedente punto b);
- e) richiedere all'ospite che chieda di usufruire delle esenzioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, la necessaria documentazione prevista al comma 2 del predetto articolo. In mancanza della documentazione che attesti l'esenzione, questa non dovrà essere applicata e, se il soggiornante dovesse conseguentemente rifiutarsi di versare l'imposta, il titolare della struttura ricettiva dovrà procedere secondo quanto disposto dal precedente punto d) del presente articolo.

4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) che non ottemperino agli obblighi di cui ai commi precedenti sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della Legge n. 689/81.

5. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno e, qualora non ottemperino agli obblighi di cui alla precedente lettera c), sono soggetti alla sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 471/97. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della Legge n. 296/2006.

6. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'imposta di soggiorno, gli adempimenti previsti dai commi precedenti sono da assolvere nei confronti del concessionario, ad eccezione del riversamento previsto dal comma 3, lettera c), che dovrà essere effettuato al Comune con le modalità indicate dallo stesso.

7. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. n. 50/2017, le modalità operative per l'attuazione degli obblighi previsti dal presente articolo, e per consentire le attività di controllo di cui all'art. 8, potranno essere definite con successivo atto convenzionale.

ART. 8

CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo sulla regolare applicazione dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni generali proprie dei tributi, previste dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Comune, ovvero il Concessionario in caso di affidamento in concessione della gestione dell'imposta, vigilerà sull'adempimento, sulla riscossione e sul relativo riversamento dell'imposta stessa da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2.
4. I controlli di cui al comma 2 verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili relativi ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive, sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, e relativa alle dichiarazioni quadrimestrali (e relativi versamenti) effettuate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, nei cinque anni precedenti.
5. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti a fornire atti e documenti comprovanti la dichiarazione resa di cui all' articolo 7, comma 3, lettera b), del presente Regolamento, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate all'articolo 7, commi 4 e 4 bis, del presente Regolamento.

ART. 9

SANZIONI

1. Le violazioni di natura tributaria al Presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 ovvero da altre normative che intervengano a disciplinare la materia.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000.

Art. 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
2. Per quanto concerne l'importo minimo si fa riferimento al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

ART. 11

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune.
3. Non si procede al rimborso per l'importo minimo previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura pari al tasso legale di interesse e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento

ART. 12

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

ART. 13

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Nel caso di gestione diretta dell'imposta di soggiorno, la Giunta Comunale con delibera designa il Funzionario Responsabile dell'Imposta, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, ivi compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei provvedimenti relativi e la disposizione dei rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.

ART. 14

TAVOLO TECNICO

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione, dal Concessionario, in caso di affidamento e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di
 - a) monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare;
 - b) formulare idee e progetti da finanziare con gli introiti dell'imposta di soggiorno.

2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente in materia di tributi, d'intesa con gli assessori competenti in materia di turismo, commercio e attività produttive, almeno ogni quattro mesi e, in particolare, per monitorare l'applicazione dell'imposta, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal **1° gennaio 2020.**

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili.